



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01411/2016 REG.PROV.CAU.
N. 14666/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 14666 del 2015, proposto
da:

Salvatore Bellavia, Anna Bellon,
Simone Bison, Chiara Campagna,
Mirta Carnio, Luana Coccia,
Giuseppe D'Alia, Luigi Di Pietro,
Caterina Greco, Giovanni
Mennella, Giovanni Morgano,
Roberta Pighi, Luana Racano,
Giuseppe Amerigo Scimemi,
Roccangelo Sidella, rappresentati e

difesi dagli avv. Claudia Caradonna,
Francesco Stallone, Simona Fell,
Francesco Leone, con domicilio
eletto presso Francesco Stallone in
Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

contro

Agenzia delle Entrate,
rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Praxi Spa, rappresentato e
difeso dall'avv. Federico Pernazza,
con domicilio eletto presso
Federico Pernazza in Roma, Via
Nizza, 53;

Cristian Primiceri, rappresentato e
difeso dall'avv. Vincenzo Parato,
con domicilio eletto presso
Segreteria Tar Lazio in Roma, Via
Flaminia, 189;

Sara De Iacobis;

Accardi Gaetano, Archetti Federica,
Baldi Giuseppe, Berloco Giacinto,
Bianchi Andrea, Carusoni
Giuseppe, Colombo Emanuele,

Cucciolillo Luigi Francesco,
D'Amelio Francesco, Filieri
Roberta, Gelsomino Elia,
Guglielmo Giorgio, Inzerilli
Carmelo, Mangiaracina Leonardo,
Marsiglia Giuseppe, Poliseo
Antonella, Tarantino Damiano,
Raccuglia Silvestro, Porzio
Salvatore, Massafra Domenico,
Mingione Alessandro, Circelli
Roberta, Del Giudice Francesca,
De Iacobis Sara, Barone Tommaso,
Paiano Giuseppina, Pasqua Maria
Silvia, Belcaro Federica, Di
Salvatore Tommaso, Borda Gilda,
Carpinella Alessandra, Catanesi
Giuseppe, Fragomeni Daniele
Nicola, Pressiani Roberta, Abate
Serena, Di Carlo Alessia, Tallo
Giuseppe, Lo Giudice Barbara, Di
Federico Marina, Eberle Alex,
Bonaventura Desiderio, Raffa
Salvatore, Giulio Agamennone,
rappresentati e difesi dall'avv.
Carmine Lombardi, con domicilio
eletto presso Carmine Lombardi in
Roma, Via Morosini 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
dell'elenco in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria) - risarcimento danni - atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. 1199/71;- del bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale fascia retributiva f1 profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria nella parte in cui all'art. 6 co. 3 fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico pari al punteggio di 24/30 nel limite dei posti per i quali si concorre aumentato del 30 e per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione di

complessive 892 unità per la III area funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria - risarcimento danni - atto di costituzione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199/71 a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Soc Praxi Spa e dei controinteressati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che – impregiudicata ogni decisione nel merito – appare opportuno uniformare la situazione dei ricorrenti a quella di altri partecipanti alla selezione, cui, nell'ambito di altro ricorso, è stata accordata l'ammissione con riserva al tirocinio teorico-pratico della medesima procedura selettiva con ordinanza n. 376 del 27 gennaio 2016 della Sezione II ter di questo T.A.R.;

- che, pertanto, occorre disporre l'ammissione con riserva al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica in questione di tutti i ricorrenti che non abbiano formulato rinuncia al ricorso;

- che la tutela concessa non è estesa ad ulteriori eventuali effetti di costituzione del rapporto, qualora la definizione della procedura intervenga prima di quella del presente giudizio;

Ritenuto altresì:

- di fissare l'udienza pubblica per la trattazione del merito alla data fissata in dispositivo;

- di disporre l'estensione del contraddittorio a tutti i concorrenti già ammessi alla prova successiva, mediante le seguenti modalità alternative:

a) notifica personale;

b) notifica per pubblici proclami, quest'ultima secondo una delle seguenti modalità alternative:

b.1) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso, del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori venti giorni dal primo adempimento;

b.2) l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale, previa consegna del ricorso e dell'elenco

dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il

termine perentorio di ulteriori venti giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti nei limiti di cui in motivazione.

Dispone l'estensione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 novembre 2016, ore di regolamento.

Compensale spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele,

Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere,
Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)